



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, che, nel prevedere la possibilità di richiamo in servizio, su base volontaria e per un periodo non superiore a un anno, dei militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente, da inserire nelle forze di completamento per garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, stabilisce, al comma 5, che con decreto del Ministro della difesa siano definiti i requisiti richiesti ai fini del richiamo, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio;
- VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'ammissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana;
- VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di volontari di truppa in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento dei volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai richiami in servizio, su base volontaria, dei militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente, da inserire nelle forze di completamento, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni.

Art. 2

Requisiti per il richiamo in servizio

1. I militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per essere richiamati in servizio, debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), e 5), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e non aver superato, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui avviene il richiamo, il sessantacinquesimo anno di età, di cui all'articolo 48, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli appartenenti alla categoria dei sottufficiali, e di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 1995, per gli appartenenti alla categoria dei volontari in servizio permanente.

2. I militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in congedo, per essere richiamati in servizio, debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), e), f), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226, e non aver superato, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui avviene il richiamo, il quarantacinquesimo anno di età, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per gli appartenenti alla categoria dei militari di leva, e di cui all'articolo 13-ter, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, per gli appartenenti alle categorie dei volontari in ferma annuale, breve o prefissata.

3. Non possono essere richiamati in servizio i militari in congedo che hanno riportato, in sede di valutazione caratteristica degli ultimi cinque anni di servizio prestato o al termine del periodo di richiamo, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente ovvero abbia fornito un rendimento inferiore a "molto buono".

Art. 3

Durata della ferme

1. La durata delle ferme e degli eventuali prolungamenti è stabilita con provvedimento della Direzione generale del personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, entro il limite massimo di un anno dalla data di incorporazione.

Art. 4

Cessazione anticipata dal servizio

1. La cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio è disposta:
a) a domanda, nei casi di gravi e comprovati motivi debitamente documentati e fatte salve le esigenze di servizio;

b) d'autorità, nei casi di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, per i militari appartenenti alle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, e nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, per i militari appartenenti alle categorie dei militari di leva, dei volontari in ferma breve, prefissata e annuale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Direzione generale del personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata:

3. I militari cessati dal servizio d'autorità non possono essere richiamati.

Roma, li 18 APR. 2006

IL MINISTRO
